

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11160

Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. 84 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE E L'A.U.S.E.R. VOLONTARIATO BRESSANA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI VOLONTARIATO.
Data 28.09.2009	

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 23.30 ,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
ROVATI DAVIDE	- SINDACO	SI	
BERTONI CRISTIAN	- ASSESSORE	SI	
CIARDIELLO FELICE	- "	SI	
LATELLA EDDY	- "	NO	SI
MILANESI FABIO	- "	NO	SI
MONTAGNA NICOLA	- "	SI	
TORELLI GIANNI	- "	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148). i signori:

.....

Partecipa il Segretario comunale signor : **Dr. Roberto Bariani**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Approvazione convenzione tra il Comune di Bressana Bottarone e l'A.U.S.E.R. Volontariato Bressana per l'organizzazione e la gestione di servizi di volontariato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso:

- che l'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato;

- che, in conformità alla Legge n. 266/1991, l'art. 8 della Legge regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n. 22, prevede la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

Dato atto:

- che sul territorio è attiva l'Associazione AUSER iscritta alla sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. PV 67, che offre, già da tempo senza scopo di lucro, a tutte le persone anziane e disagiate, diversi servizi di carattere sociale;

- che il "Comune", per lo svolgimento di alcune attività, intende avvalersi dell'apporto della "Associazione", apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "Comune";

Richiamato:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 aprile 2004 con la quale veniva approvato il rinnovo della convenzione con l'Associazione Auser Bressana ;
- la convenzione tra l'amministrazione Comunale e l'associazione Auser comprensorio di Pavia sottoscritta in data 10 maggio 2004 registrata a Voghera in data 18 maggio 2004 al n. 1448 Serie 3;
- la delibera di Giunta comunale n. 46 del 7.5.2009, con la quale è stato approvato il rinnovo, sino al 30 settembre 2009, della convenzione con l'associazione Auser Bressana, approvata con propria deliberazione 17 del 26 aprile 2004

Dato atto che la convenzione di durata quinquennale, sottoscritta in data 18 maggio 2004 è ormai giunta a scadenza;

Considerata la necessità di integrare e dare un supporto ai servizi sociali attivando e valorizzando le risorse del volontariato e solidarietà nei termini seguenti:

- Trasporto di persone anziane sole e/o disabili per esami clinici o per esigenze particolari;
- Prenotazione e ritiro esami clinici;

--

G.C. N. 84 DEL 28.09.2009

- Sportello prenotazione on-line esami clinici presso enti accreditati;
- Sorveglianza centro raccolta rifiuti
- In casi di particolare emergenza, sorveglianza e guida scuolabus;
- Prestazioni integrative Assistenza Domiciliare:
 - a) Prestazioni infermieristiche; b) Disbrigo pratiche varie; c) sostegno a persone anziane e/o disabili teso a promuovere il soddisfacimento dei bisogni di relazione e degli interessi sociali degli utenti;
- Diffusione di informazione connesse ai bisogni della terza età;
- Proposte ricreative tese ad offrire agli anziani attivazione e mantenimento di capacità intellettuali e fisiche;
- Partecipazione a forme di solidarietà e di primo aiuto rivolte ai cittadini comunitari e non comunitari in situazioni di difficoltà;
- Servizio di supporto attività integrative scolastiche;
- Integrazione attività di segretariato sociale;

Dato atto che si rende opportuno aderire alle iniziative promosse dall’A.U.S.E.R. Volontariato “Bressana” con sede a Bressana Bottarone in Piazza Marconi, 18, iscritta alla sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. PV 67 in data 20.7.2004, stipulando apposita convenzione;

Vista la bozza di convenzione all’uopo predisposta e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare l’art. 119;

Preso atto dell’acquisizione dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico-contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1.di approvare per le motivazioni addotte in premessa l’allegato schema di convenzione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Comune di Bressana Bottarone e dall’A.U.S.E.R. Volontariato “Bressana” con sede a Bressana Bottarone in Piazza Marconi, 18 per l’organizzazione e la gestione di servizi di volontariato per il periodo di cinque anni, dalla data di sottoscrizione;

2. di demandare al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale la stipula della convenzione e l’adozione degli atti di gestione necessari per l’attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

=====

G.C. N. 84 DEL 28.09.2009

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE:

D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49

N. 84 del Reg.	OGGETTO:
Data 28.09.2009	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE E L'A.U.S.E.R. VOLONTARIATO BRESSANA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI VOLONTARIATO.

ad iniziativa del Sindaco

Dr. Davide Rovati

Dipendente incaricato dell'istruttoria (Responsabile del Servizio 1 e del procedimento) **Dr. Roberto Bariani**

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Bressana Bottarone, lì 28.09.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 1

Bariani Dr. Roberto

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

Bressana Bottarone, lì 28.09.2009

IL RESPONSABILE SERVIZIO

ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA

Dr. Sara Guglielmi

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE E L'AUSER VOLONTARIATO CIRCOLO DI BRESSANA BOTTARONE

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____ in
Bressana Bottarone

TRA

L'Amministrazione comunale di Bressana Bottarone C.F. _____ di seguito indicata come il "Comune", nella persona del sig. Bariani Roberto, nato a Voghera il 18.10.1958, residente a Voghera in Via Palazzina, 5, il quale interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Responsabile del Servizio amministrazione Generale del Comune di Bressana Bottarone, giusta determinazione del Sindaco, n. _____ del _____, in rappresentanza del Comune stesso (C.F. _____), ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera C) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

E

L'Auser Volontariato Circolo di Bressana Bottarone, codice fiscale _____, associazione regolarmente iscritta nella Sezione Provinciale del Registro del Volontariato in data 20.07.2004 al n. 67, di seguito indicata come la "Associazione", con sede a Bressana Bottarone, in Piazza Marconi n. 18, nella persona del legale rappresentante Magrotti Enzo, nato a Bressana Bottarone il 24.03.1942 e residente a Bressana Bottarone in Via Gramsci, n. 4;

PREMESSO

- che l'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato;
- che, in conformità alla Legge n. 266/1991, l'art. 8 della Legge regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n. 22, prevede la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- che il "Comune", per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto della "Associazione", apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "Comune";
- che la "Associazione", ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D. Lgs. 4 dicembre 1977, n. 460, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale di Bressana e L'Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al comma successivo, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della Legge n. 266/91, art. 7 e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione e senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale dell'Amministrazione.
2. Il "Comune" affida alla "Associazione" lo svolgimento delle attività di seguito specificate:
 - Trasporto di persone anziane sole e/o disabili per esami clinici o per esigenze particolari;
 - Prenotazione e ritiro esami clinici;
 - Sportello prenotazione on-line esami clinici presso enti accreditati;
 - Sorveglianza centro raccolta rifiuti
 - In casi di particolare emergenza, sorveglianza e guida scuolabus;
 - Prestazioni integrative Assistenza Domiciliare:
 - b) Prestazioni infermieristiche; b) Disbrigo pratiche varie; c) sostegno a persone anziane e/o disabili teso a promuovere il soddisfacimento dei bisogni di relazione e degli interessi sociali degli utenti;
 - Diffusione di informazione connesse ai bisogni della terza età;
 - Proposte ricreative tese ad offrire agli anziani attivazione e mantenimento di capacità intellettuali e fisiche;
 - Partecipazione a forme di solidarietà e di primo aiuto rivolte ai cittadini comunitari e non comunitari in situazioni di difficoltà;
 - Servizio di supporto attività integrative scolastiche;
 - Integrazione attività di segretariato sociale;
3. La "Associazione", nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, in particolare della Legge n. 266/1991, nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'amministrazione comunale, provvede allo svolgimento della sopra individuate attività.

ART. 2

Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del "Comune".
2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali: in tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione.

ART. 3

Esecuzione delle attività

1. La "Associazione", per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione, mette a disposizione n. 20 volontari.

Il numero dei volontari potrà essere adeguato in caso di modifica dei volumi di attività svolte.

2. L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del "Comune".

ART. 4

Obblighi del "Comune"

1. Il "Comune" si impegna a:

- identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale comunale.
- controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dalla "Associazione" attraverso incontri/relazioni su semplice richiesta dell'"Associazione".
- fornire ogni informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione.

ART. 5

Comodato d'uso della sala riunioni

Il Comune di Bressana Bottarone concede, per tutta la durata della presente Convenzione, in comodato gratuito, la sala riunioni collocata al piano terra del palazzo Comunale, compresi gli arredi ivi esistenti, nei giorni e nelle ore già concordate dalla precedente convenzione. Saranno a carico del Comune le spese e gli oneri di manutenzione straordinaria dei locali, il riscaldamento, l'energia elettrica e il telefono.

ART. 6

Obblighi della "Associazione"

1. La "Associazione" si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 11;
- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;
- la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
- l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal "Comune";
- il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;

- la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;

- i dati (nominativi, recapiti ed eventuale qualifica professionale) relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;

- la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il "Comune" da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività in parola.

- garantire la necessaria formazione ai volontari impegnati nelle attività indicate al precedente art. 1;

ART. 7

Responsabilità

1. Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del "Comune", è il Responsabile del servizio competente e, in rappresentanza della "Associazione", il Sig. Magrotti Enzo .

2. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

ART. 8

Rimborso delle spese

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 266/1991, il "Comune" riconosce un rimborso spese di entità pari a € 13.000,00, volto a coprire:

- gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l' "Associazione" è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 366/1991;

- le spese eventualmente sostenute livello locale per la formazione dei volontari;

- le spese che i volontari, impegnati nelle attività conveniate , dovessero sostenere direttamente.

2. L'entità del contributo potrà essere modificata in corso d'esercizio in relazione a sostanziali modifiche delle attività e servizi effettuati o per attivazione di nuovi servizi.

3. La liquidazione del rimborso spettante alla "Associazione" avverrà in un'unica rata da pagarsi entro il 30 aprile di ogni anno con le seguenti modalità: bonifico bancario alla "Associazione".

4. Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già indicate, sono da ritenersi validi ed esonerano il "Comune" da qualsiasi responsabilità.

5. Le parti danno atto che i rimborsi spese spettanti alla "Associazione" sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art. 8 della Legge 266/1991.

ART. 9

Rendiconto delle spese

1. Annualmente, e comunque entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, dovrà pervenire al "Comune" un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività effettuate nell'anno precedente a quello di riferimento, succintamente motivato, nonché preventivo delle attività relative all'anno di competenza sottoscritto dal rappresentante legale dell'"Associazione", previa delibera di approvazione dell'organo di amministrazione. A tale riunione dovrà essere invitato e potrà partecipare un rappresentante dell'amministrazione comunale.

2. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dalla "Associazione" e posta a disposizione del "Comune" per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 5 (cinque) anni dal termine della durata della presente convenzione.

ART. 10

Durata

1. La Convenzione avrà durata di cinque anni, dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

ART. 11

Risoluzione del rapporto

1. E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 3 (tre) mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Nel caso in cui il "Comune" accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionali non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente articolo 1 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo di lettera raccomandata, alla "Associazione" le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla "Associazione" qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 4.

3. In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

ART. 12

Sospensione o riduzione del servizio

1. Il servizio prestato dalla "Associazione" non può essere sospeso o ridotto, salvo:

- i casi di forza maggiore, non imputabili alla "Associazione";
- in presenza di cause gravi, dovute al "Comune".

2. La "Associazione" ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con al massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al "Comune" che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del servizio.

ART. 13

Foro competente

1. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Voghera.

ART. 14

Registrazione della Convenzione

1. La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 8 della Legge 266/1991 e verrà registrata solo in caso d'uso.

ART. 15

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto a Bressana Bottarone

Per il Comune

Il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale

Bariani Roberto

Per l'Auser Volontariato Circolo di Bressana Bottarone

Magrotti Enzo

IL SINDACO

Approvato e sottoscritto:

Dr. Davide Rovati

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal **02.10.2009** e vi rimarrà per gg 15 consecutivi e cioè sino al **16.10.2009**

Addì **02.10.2009**

Il Segretario Comunale

Bariani Dr. Roberto

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **02.10.2009** al **16.10.2009** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami;

E' stata comunicata, con lettera n. **12892** in data **02.10.2009** ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

E' stata trasmessa alla Prefettura (art. 135 D.Lgvo 267/2000) il giorno prot. n.

Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C.4 D.Lgvo 267/2000 il giorno **28.09.2009**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **12.10.2009** in quanto:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgvo 267/2000);

*Dalla Residenza comunale, li **12.10.2009***

Il Segretario Comunale

Bariani Dr. Roberto

Copia conforme all'originale, per uso interno amministrativo

Addì.....

Il Segretario Comunale

Bariani Dr. Roberto

G.C. N. 84 DEL 28.09.2009